



**IGEA SPA**  
INTERVENTI GEO AMBIENTALI

Progetto

## Ristrutturazione locali ex mensa

Dotazione Mobili e Arredi per ufficio

# FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER I NUOVI UFFICI DELL'IGEA

Responsabile del Procedimento:

**Ing. Gianfranco Consoni**

Per informazioni sul Bando

**Valentina Canu**

Tel. 0781/491274 – fax 0781/491411

e-mail [piani2@igeaspa.it](mailto:piani2@igeaspa.it)

Importo complessivo a Base D'asta:

**€. 34.655,80 + IVA**

Oneri della Sicurezza, non soggetti a Ribasso:

**€. 155,80 + IVA**



**Allegato B**

**CAPITOLATO TECNICO**

# CAPITOLATO TECNICO

## INDICE

Art. 1 Oggetto dell'appalto	Pag. 3
Art. 2 Importo dell'appalto	Pag. 3
Art. 3 Descrizione generale della fornitura	Pag. 3
Art. 4 Corrispettivo	Pag. 4
Art. 5 Caratteristiche della Fornitura	Pag. 4
Art. 6 Oneri e obblighi dell'appaltatore	Pag. 4
Art. 7 Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori	Pag. 5
Art. 8 Divieto di Subappalto e cessione del contratto	Pag. 6
Art. 9 Collaudo e pagamenti	Pag. 6
Art. 10 Garanzia di esecuzione del contratto	Pag. 7
Art. 11 Garanzia obbligatoria ed aggiuntiva	Pag. 7
Art. 12 Termini di consegna	Pag. 7
Art. 13 Ultimazione della fornitura e collaudo finale	Pag. 8
Art. 14 Inadempienze e penalità	Pag. 8
Art. 15 Risoluzione del contratto	Pag. 8
Art. 16 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 9
Art. 17 Spese contrattuali	Pag. 9
Art. 18 Controversie	Pag. 9
Art. 19 Osservanza di leggi e regolamenti	Pag. 9

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto dell'appalto è la fornitura, trasporto, montaggio e posa in opera di arredi, complementi d'arredo e accessori per l'allestimento dei nuovi uffici dell'IGEA Spa, ubicati in Località Campo Pisano a Iglesias.

La fornitura da aggiudicarsi, in un unico lotto indivisibile, deve intendersi "a corpo", onnicomprensiva di ogni onere, spesa, e attività necessaria a rendere la stessa completa, in opera e funzionante.

La descrizione delle quantità e delle caratteristiche funzionali, tecniche e qualitative della fornitura è indicata nell'Allegato B1. "Requisiti generali e specifici della fornitura".

### **ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo a base d'asta della fornitura, consegnata completa e funzionale in ogni sua parte, realizzata ed installata a perfetta regola d'arte è pari a 34.655,80 (euro trentaquattromilaseicentocinquantacinque/80) IVA esclusa, di cui € 155,80 (euro centocinquantacinque/80) relativi agli oneri di sicurezza, non soggetti al ribasso.

L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta economica che ha presentato il prezzo più basso, come indicato ed evidenziato negli atti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento; l'importo contrattuale, pertanto, dovrà essere inferiore a quello previsto a base d'asta.

### **ART. 3 - DESCRIZIONE GENERALE DELLA FORNITURA**

I prodotti oggetto della fornitura, devono essere conformi a quanto previsto nell' Allegato B1. "Requisiti generali e specifici della fornitura" ed alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso; devono inoltre, rispondere ai requisiti minimi previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

I prodotti devono rispondere a criteri costruttivi di massima funzionalità, robustezza e corrispondere perfettamente al servizio a cui sono destinati.

Tutti gli arredi dovranno essere costruiti con materiali di ottima qualità, rifiniti a perfetta regola d'arte e dovranno avere una perfetta tenuta ai liquidi ed essere lavabili con comuni detergenti. Ogni mobile fornito, dovrà essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e per la manutenzione.

Gli arredi devono intendersi forniti in opera e, ove occorra, resi fissi con opportuni sistemi che consentano la possibilità di un loro eventuale successivo spostamento.

I punti di appoggio a terra di scrivanie, allunghi, tavoli e contenitori devono disporre di elementi di regolazione, per l'adeguamento alle superfici d'appoggio.

Contenitori ad ante cieche e cassettiere devono disporre di serrature con chiavi piatte, preferibilmente pieghevoli, da fornire in duplice copia.

Tutte le parti/componenti con le quali si possa venire in contatto nelle condizioni di uso normale, dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti. Gli arredi dovranno avere bordi arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose; in particolar modo bordi ed angoli dei piani di lavoro dovranno essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm. Le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, non devono presentare residui di lavorazione e devono essere

adeguatamente pre-trattate per prevenire fenomeni di corrosione. Le estremità di eventuali componenti cavi devono essere chiuse o tappate. Tutte le impugnature devono essere progettate in modo da evitare l'intrappolamento delle dita durante l'uso.

La stabilità deve essere conforme a quanto prescritto dalle normative vigenti per i vari elementi di arredo (UNI EN 527-2 e UNI EN 527-3 per postazioni da lavoro e scrivanie e UNI EN 14073-2 e UNI EN 14073-3 per mobili contenitori).

Gli arredi offerti dovranno, inoltre, essere conformi alla vigente normativa in materia di idoneità, di sicurezza ed antinfortunistica (Direttive CEE e Dlgs. 81/08), nonché alle vigenti norme che riguardano la tossicità di materiali impiegati, verniciature o finiture in genere ed a quelle sulla sicurezza generale dei prodotti.

Gli arredi proposti devono appartenere alla stessa linea di prodotto e dovranno essere caratterizzati da un disegno coordinato e da finiture analoghe in modo da poter coesistere in un unico ambiente.

#### **ART. 4 – CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo dell'aggiudicazione è riferito per merce resa franco cantiere, compreso l'onere dell'imballo, del trasporto, della consegna, del montaggio nei locali dell'IGEA Spa indicati al precedente art.1, dello smaltimento degli imballi e della pulizia, a fine lavoro, dei locali.

Il prezzo contrattuale si intende fisso ed invariabile e non soggetto ad aumento anche se dovessero verificarsi variazioni nel prezzo delle materie prime, nel costo della manodopera, nonché negli oneri fiscali e previdenziali poste a carico dell'impresa aggiudicataria. Le suddette clausole dovranno essere sottoscritte dalla Ditta aggiudicataria in sede di contratto ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

#### **ART. 5 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

Le Ditte partecipanti alla gara dovranno produrre:

- la documentazione e schede tecniche che illustrino le qualità e i dati tecnici, le caratteristiche estetiche, funzionali e d'uso di ciascun arredo proposto, corredata da fotografie e/o depliant illustrativi, non in fotocopia, tali da consentire inequivocabilmente l'individuazione dell'oggetto da cui risulti la rispondenza delle caratteristiche a quelle contenute nell'Allegato B1. *Requisiti generali e specifici della fornitura*".

Le caratteristiche dei prodotti offerti non potranno essere inferiori alle prescrizioni tecniche minime contenute nell'Allegato B1. "Requisiti generali e specifici della fornitura"., pena l'esclusione dalla gara.

#### **ART. 6 – ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri derivanti dall'osservanza del presente Capitolato, saranno a carico dell'impresa aggiudicataria anche gli oneri ed obblighi seguenti:

- a. ottemperare, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione della fornitura, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali;
- b. assoggettarsi alla clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'IGEA Spa, per le prestazioni oggetto del contratto, sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva (D.U.R.C.), rilasciata dalle autorità competenti. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità

della Ditta aggiudicataria, la stazione appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti alla Ditta medesima o incamerando in tutto o in parte la cauzione presentata;

- c. provvedere all'assicurazione rischio verso terzi, inerente l'esecuzione del contratto e presentarne copia all'IGEA Spa prima della firma del contratto. Allo scopo l'impresa aggiudicataria è tenuta a sottoscrivere, per tutta la durata dell'appalto, una polizza di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose ed animali nell'espletamento della fornitura inerente l'appalto medesimo, sollevando l'IGEA Spa da ogni e qualsiasi responsabilità;
- d. provvedere all'assicurazione contro furti, incendi delle opere di arredamento dall'inizio della fornitura fino all'approvazione del certificato di collaudo;
- e. provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità alla buona conservazione ed alla perfetta custodia di tutti gli articoli e beni concernenti la fornitura durante la loro posa e montaggio;
- f. risarcire degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone;
- g. provvedere alla manutenzione della fornitura fino all'emissione del certificato di collaudo;
- h. provvedere alla pulizia dei locali al termine della fornitura e allo sgombero e smaltimento di tutti gli imballi;
- i. predisporre, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione, il programma della fornitura e del montaggio, che dovrà rispettare le prescrizioni di cui al successivo articolo 10. Contestualmente, dovrà notificare all'IGEA Spa il nominativo di un responsabile, che dovrà essere persona tecnicamente idonea a dirigere la fornitura per conto del fornitore, sempre reperibile sul posto durante l'esecuzione del montaggio, che possa ricevere eseguire e far eseguire gli ordini per conto degli incaricati dell'IGEA Spa ed assumersi ogni responsabilità circa l'esecuzione della fornitura.

#### **ART. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI**

Per quanto attiene ai rischi derivanti da possibili interferenze (come previsto dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture" e dall'art. 26, comma 3, del DLgs 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), prima della stipula del contratto l'Amministrazione produrrà il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (DUVRI) in cui, oltre alla valutazione dei rischi e dei relativi interventi per mitigarli, saranno definiti i costi associati. Tali costi saranno aggiuntivi rispetto al corrispettivo del contratto risultante dall'offerta economica della ditta aggiudicataria.

Resta invece onere delle ditte concorrenti elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

L'esecuzione dell'appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è obbligato a consegnare al Responsabile del procedimento, prima dell'inizio dei lavori, il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 recante, fra l'altro, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

## **ART. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai fini del subappalto si applica l'art. 118 del D. Lgs 163/06.

Sono vietati, sotto pena di risoluzione del contratto, i subappalti della fornitura salvo specifica autorizzazione dell'IGEA. Il concorrente che desidera avvalersi del subappalto deve obbligatoriamente indicarlo all'atto dell'offerta. Resta comunque inteso che ove venga concessa l'autorizzazione, l'aggiudicatario non sarà sollevata dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti l'esecuzione del servizio

E' fatto divieto all'impresa appaltatrice di cedere il contratto in tutto o in parte ad altri. Le cessioni ovvero qualsiasi atto volto a dissimularle fanno sorgere nell'IGEA Spa il diritto a risolvere il contratto, secondo le disposizioni dell'art. 15, cui consegue l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori e maggiori danni che l'Amministrazione avesse a subire.

Ai fini della cessione dei crediti derivanti dalle prestazioni oggetto del presente capitolato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006..

## **ART.9 – COLLAUDI E PAGAMENTI**

Il pagamento della fornitura avverrà successivamente alla consegna del materiale dietro presentazione, da parte della Ditta, di regolare fattura (con allegati i relativi documenti di trasporto), entro 30 giorni dal collaudo avvenuto con esito favorevole.

Nel caso si debbano operare delle trattenute per penalità, per quanto previsto dall'articolo 14, queste saranno trattenute in sede di pagamento.

L'operazione di collaudo, ossia la verifica dell'esatta corrispondenza del materiale richiesto ed offerto con quello effettivamente consegnato e regolarmente montato, è svolta alla presenza di un rappresentante della ditta, presso la sede dell'IGEA Spa dove è stata consegnata e/o installata la merce.

Il collaudo deve essere effettuato entro 10 giorni dall'ultimazione delle operazioni di consegna e messa in opera. A questo fine la ditta si obbliga a mettere a disposizione un proprio rappresentante affinché partecipi al collaudo nel termine fissato.

Qualora entro il termine nessun rappresentante della ditta aggiudicataria si presenti, l'assenza vale a tutti gli effetti come acquiescenza ai risultati delle operazioni di collaudo. Il verbale verrà quindi trasmesso alla ditta aggiudicataria.

Gli arredi rifiutati al collaudo perché non funzionanti o difformi dall'ordine non saranno presi in consegna e dovranno essere sostituiti a cura e spese della ditta fornitrice entro 15 giorni dalla comunicazione del rifiuto.

Nel caso in cui l'Impresa rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'Impresa, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. La merce non ritirata entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione può essere inviata alla Ditta addebitando, altresì, ogni spesa sostenuta.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione della penale giornaliera.

## **ART. 10 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale riduzione, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito in sede di offerta e allegare al deposito definitivo la certificazione (in originale o copia autenticata).

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; l'IGEA SPA pertanto avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'IGEA Spa.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l'incameramento, da parte dell'IGEA Spa, della cauzione provvisoria.

La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, a seguito della redazione da parte dell'IGEA Spa del certificato di regolare esecuzione, che dovrà rendere atto della completa regolarità dell'esecuzione della fornitura (certificato di collaudo), del non avvenuto intervento di danno alle cose e dell'avvenuta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi di Capitolato e contrattuali. In caso di contestazione, la restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto dopo ultimata e dichiarata chiusa ogni e qualsiasi controversia.

## **ART. 11 – GARANZIA OBBLIGATORIA ED AGGIUNTIVA**

L'aggiudicatario garantisce il buon funzionamento e la conformità al capitolato delle forniture in oggetto per un periodo di 2 (due) anni, con l'esclusione del materiale soggetto ad usura. Entro tale limite, l'aggiudicatario si obbliga a porre rimedio, a proprie spese e senza alcun addebito per l'IGEA Spa, mediante riparazione o sostituzione totale dei componenti difettosi, alle difformità ed ai difetti di funzionamento riscontrati.

L'IGEA Spa, al fine di beneficiare della presente garanzia, dovrà denunciare i vizi e le difformità rilevate entro cinque giorni dallo loro scoperta.

La data del verbale di collaudo farà fede in ordine alla data di inizio del periodo di garanzia. L'aggiudicatario per tale periodo garantirà la fornitura per la qualità del materiale e per la sicurezza nell'uso naturale dell'arredo nonché per l'assenza di vizi di qualsiasi natura.

## **ART. 12 – TERMINI DI CONSEGNA**

Tutti gli arredi ed accessori di cui al presente appalto dovranno essere consegnati ed installati nei nuovi uffici dell'IGEA Spa – pronti per l'utilizzo – entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di stipulazione del contratto. Il termine si riferisce a tutte le opere perfettamente funzionali.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna. La sospensione dell'attività produttiva della Ditta aggiudicatario, per ferie del personale o altro, non costituisce motivo di differimento dei termini.

L'ora e la data delle singole consegne dovranno essere formalmente concordate con l'IGEA Spa almeno sette giorni prima della data fissata.

I termini di cui sopra, così come determinati in sede di offerta, sono da intendersi essenziali ai sensi di quanto disposto dall'art. 1457 del codice civile.

La consegna parziale di quantitativi d'arredo non costituisce interruzione del termine di consegna: pertanto, pur avendo già consegnato una quota parte di quanto ordinato prima del termine di consegna contrattualmente stabilito, eventuali consegne oltre detto termine, (esclusa l'ipotesi di ritardi per richieste dell'IGEA Spa), costituiranno inadempienza contrattuale con applicazione, per la quota di arredi fornita oltre il termine, delle penalità previste dal presente Capitolato.

#### **ART. 13 – ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E COLLAUDO FINALE**

L'ultimazione della fornitura deve essere comunicata per iscritto dalla ditta aggiudicataria al referente dell'IGEA Spa, il quale procederà, dandone congruo preavviso, alle necessarie contestazioni in contraddittorio con la ditta stessa, redigendo apposito verbale, qualora la fornitura non risultasse compiuta.

Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità della fornitura, si redigerà il verbale di collaudo.

#### **ART. 14 – INADEMPIENZE E PENALITA'**

Qualsiasi ritardo o inadempienza rilevata a carico della ditta sarà contestata a mezzo raccomandata A.R. alla ditta medesima; è concesso un termine di giorni 10 per controdedurre, trascorso il quale, anche in presenza di giustificazioni che non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'IGEA SPA procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- a. per ogni giorno di ritardo sul termine di consegna indicato al precedente art. 12, verrà applicata una penalità pari a Euro 200,00 (duecento/00) da trattarsi direttamente sull'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, fatti salvi i maggiori danni derivanti all'IGEA Spa a causa dei ritardi o dell'inadempimento;
- b. per la mancata o incompleta (a insindacabile giudizio dell'IGEA Spa) pulizia dei locali e smaltimento degli imballaggi come previsto dall'art. 6 del presente Capitolato entro il termine indicato, verrà applicata una penalità di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Qualora l'appaltatore sia stato sanzionato per 3 volte, oltre all'applicazione della stessa penalità, l'IGEA Spa si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno all'impresa aggiudicataria, incamerando la cauzione e con il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi di cui al successivo art. 15.

L'applicazione delle penali comporterà una ritenuta diretta sul corrispettivo delle fatture da liquidare alla ditta aggiudicataria.

#### **ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

E' in facoltà dell'IGEA Spa risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a. per motivi di pubblico interesse;
- b. accertato subappalto;
- c. per ritardo sul termine di consegna che comporti l'applicazione della penale pecuniaria per

un importo complessivo che superi il 10% dell'importo contrattuale, di cui al precedente art. 14;

- d. per grave e reiterata inosservanza delle clausole contrattuali;
- e. per frode, grave negligenza, contravvenzione negli obblighi e condizioni contrattuali e/o per mancata reintegrazione del deposito cauzionale e/o nel caso di fornitura di beni non conforme alle previsioni degli atti di gara.

In ogni caso la risoluzione del contratto determinerà l'incameramento della cauzione con riserva del risarcimento dei danni.

Nel caso di risoluzione del contratto per il motivo di cui alla lettera a) all'impresa spetta il pagamento dei beni regolarmente forniti e posati in opera alla data di ricevimento della comunicazione dell'IGEA Spa dell'avvenuta risoluzione del contratto; alla Ditta non spetta alcun altro tipo di indennizzo a causa della disposta risoluzione del contratto per motivi di interesse pubblico.

#### **ART. 16 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m. e i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Per quanto riguarda i pagamenti, prima della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'IGEA Spa gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, "*anche in via non esclusiva*" e le generalità ed il C.F. delle persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati; gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

#### **ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.

#### **ART. 18 - CONTROVERSIE**

Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante e in ordine al contratto, la competenza è devoluta al giudice ordinario. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 19 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Per quanto non sia espressamente regolato in modo specifico dal contratto di appalto e nel presente Capitolato si applicano la vigente normativa in materia contratti pubblici e le disposizioni del Codice Civile.